



BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AGEVOLATA

Il Responsabile della 1^a Area Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione

Viste:

- la legge regionale 16 Dicembre 2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”;
- la legge regionale 27 Dicembre 2006, n. 22 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/12/2005, n. 36 “Riordino de sistema regionale delle politiche abitative” e la legge regionale n. 49 del 27/12/2018 “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16/12/2005, n. 36 “Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”;
- la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 49 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche abitative'";
- la legge regionale 15 luglio 2021, n. 16 “Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative" e alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 22 "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36 'Riordino del sistema regionale delle politiche abitative'";
- la legge regionale 2 dicembre 2021, n. 34 “Disposizioni di adeguamento della legislazione regionale”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23-05-19, ad oggetto “Criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata. Modifica regolamento.” Con cui è stato modificato il regolamento già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.01.2009);

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 337 del 28.12.2021 ad oggetto: “Programma di edilizia residenziale pubblica biennio 2004/2005. Bando pubblico per la formazione di graduatoria di aspiranti assegnatari di n.3 alloggi in via Boito, 2, destinati alla locazione permanente a canone agevolato. Indirizzi amministrativi”, immediatamente eseguibile;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.01.2023 ad oggetto: “Formazione di una graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata. Indirizzi”, immediatamente eseguibile;

RENDE NOTO

Che dal 16 febbraio al 20 marzo 2023 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la formazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata nel Comune di Grottammare in via Boito 2, sotto identificati:



| INTERNO | PIANO | MQ. ALLOGGIO | MQ. BALCONI /CANTINE | MQ. GARAGE |
|---------|---------|--------------|----------------------|------------|
| 2 | PRIMO | 58,90 | 1,850 | 9,95 |
| 5 | SECONDO | 58,60 | 3,213 | 10,08 |
| 7 | SECONDO | 58,90 | 1,850 | 10,66 |

Le caratteristiche dei fabbricati sono indicate negli elaborati progettuali consultabili presso il Servizio Politiche per la Casa.

Art. 1 - REQUISITI DI ACCESSO

L'aspirante assegnatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia, iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero) di un Comune della regione. Nell'ipotesi di comprovata difficoltà da parte del soggetto attuatore di procedere alla locazione o alla vendita degli alloggi, il Comune può autorizzare la riduzione di tale periodo fino ad un massimo di due anni, previa autorizzazione regionale;
- c) non essere titolari di una quota superiore al venticinque per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si procede alla somma delle suddette quote possedute da ciascun componente. Ai fini del possesso di tale requisito, non si considera il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilità del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purché alla data della presentazione della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria di assegnazione della abitazione coniugale. Non si considera altresì il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione che sia venuto meno per effetto di sentenza dichiarativa di fallimento;
- d) avere un reddito del nucleo familiare non superiore a euro 39.701,19. Ai fini della verifica di tale requisito, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona



altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono altresì presentare, ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o nel caso in cui le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza;

- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- f) non aver riportato negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

Il requisito di cui alla lettera f) non si applica nell' ipotesi di intervenuta riabilitazione di cui agli articoli 178 e 179 del Codice penale. Possono altresì beneficiare degli alloggi di edilizia agevolata i soggetti che abbiano provveduto all'integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito, entrambi derivanti dai reati di cui alla medesima lettera.

I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

(per nucleo familiare - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L.R. 36/05, come modificata dalla L.R. 22/06, si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, ad esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica, che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela);

Art. 2 - TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione al bando, in bollo da € 16,00, **deve essere presentata dal dal 16 febbraio al 20 marzo 2023, a pena di esclusione**, utilizzando l'apposito modello predisposto, in distribuzione gratuita presso **il punto di accesso al piano terra della sede comunale** nei seguenti orari: dal lunedì al





venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 e disponibile anche sul sito istituzionale del Comune di Grottammare www.comune.grottammare.ap.it nella sezione “**Avvisi e bandi di Concorso**”.

Tali modelli assumono forma e contenuto di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di notorietà dovranno essere compilate in ogni parte in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti e i punteggi richiesti.

Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:

- all’Ufficio Protocollo Generale del Comune - negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 o e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30);
- spedita con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale: per la verifica del termine di presentazione farà fede la data di pervenimento al protocollo dell’Ente e non il timbro postale;
- inviata con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del Comune: comune.grottammare.protocollo@emarche.it;
- inviata con posta elettronica all’indirizzo del Comune di posta elettronica: protocollo@comune.grottammare.ap.it;

La mancata sottoscrizione (firma) della domanda comporterà l’esclusione della stessa.

- Il recapito delle domande rimane a esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata in tempo utile sarà esclusa;
- Le domande di ammissione al bando pervenute oltre il termine ultimo sopra indicato saranno automaticamente escluse;
- La domanda dovrà contenere inequivocabilmente l’indirizzo esatto (fisico o PEC) al quale dovranno pervenire le eventuali comunicazioni da parte del Comune;
- Eventuali successivi cambi di indirizzo dovranno essere comunicati tempestivamente; in mancanza di tale comunicazione l’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per la mancata ricezione da parte degli interessati di eventuali avvisi;
- L’Amministrazione Comunale non si assume responsabilità per eventuali ritardi del Servizio Postale.

Art. 3 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L’Istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si attribuiscono i punteggi sulla base delle dichiarazioni e della documentazione prodotta.

Il concorrente, utilizzando esclusivamente il modello predisposto e distribuito dal Comune, dovrà dichiarare nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, barrando le relative caselle, che sussistono a suo favore e/o dei componenti il nucleo familiare, i requisiti di accesso.

Per ottenere i punteggi il richiedente dovrà barrare sul modulo di domanda la relativa casella ed inserire l’eventuale documento comprovante il diritto di avere il punteggio richiesto.



Le condizioni che danno titolo a punteggio devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Il Comune procederà all'istruttoria verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle domande pervenute e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine richiederà direttamente agli interessati eventuali chiarimenti e/o l'integrazione di documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 15 giorni per la loro presentazione.

La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- a) per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- b) per gli altri casi, la mancata attribuzione del punteggio.

Art. 4 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI PRIORITÀ

A. Condizioni soggettive

- 1) reddito del nucleo familiare come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE (*da 2 a 5 punti*):

| | |
|---|---------|
| Fino all'importo di 1 assegno sociale | Punti 4 |
| Fino all'importo di 1 e ½ assegno sociale | Punti 3 |
| Fino all'importo di 2 assegni sociali | Punti 2 |

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/98.

- 2) numero dei componenti del nucleo familiare:

| | |
|------------------------|---------|
| Fino a 2 componenti | Punti 1 |
| Da 3 a 4 componenti | Punti 2 |
| Con 5 e più componenti | Punti 3 |

- 3) presenza di persone anziane (con età superiore ai 65 anni), nel nucleo familiare richiedente: (non cumulabile con la successiva voce 8)

| | |
|------------------------------|---------|
| Un componente anziano | Punti 1 |
| Due componenti anziani | Punti 2 |
| Tre o più componenti anziani | Punti 3 |

- 4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente.

Il punteggio viene graduato in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità, come segue:



- 4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100% o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minore:
Punti 2
- 4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%:
Punti 3
- 4.3 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100%, con indennità di accompagnamento:
Punti 4
- 4.4 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente, presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti 6 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 – 4.2 – 4.3 – 4.4);
- 5) presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare richiedente:
- | | |
|----------------------------|-----------|
| Presenza di 1 minore | Punti 0,5 |
| Presenza di 2 minori | Punti 1 |
| Presenza di 3 minori | Punti 2 |
| Presenza di oltre 3 minori | Punti 3 |
- 6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico:
- | | |
|-------------------------------------|---------|
| presenza di 1 minore a carico | Punti 2 |
| presenza di n. 2 minori a carico | Punti 3 |
| presenza di 3 o più minori a carico | Punti 4 |
- 7) nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore ai 35 anni:
- | | |
|---|---------|
| Entrambi superiori a 30 anni (30 anni e 1 giorno) | Punti 2 |
| Almeno uno inferiore a 30 anni | Punti 3 |
| Entrambi inferiori a 30 anni | Punti 4 |
- 8) nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli: (non cumulabile con la precedente voce 3)
- | | |
|-----------------------------|---------|
| Composti da 1 anziano | Punti 3 |
| Composti da 2 o più anziani | Punti 4 |
- 9) presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 0,5 per anno per un massimo di dieci anni. La durata di tale



periodo è calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

- 10) residenza nel Comune di Grottammare: punti 0,50 per ogni anno superiore al decimo fino al ventesimo. La durata di tale periodo è calcolata a ritroso a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.

B. Condizioni oggettive

- 1) abitazione in un alloggio improprio da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico: (allegare certificato dell'ASUR- zona territoriale competente):
Punti 4
- 2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico: (allegare certificato dell'ASUR - Zona territoriale competente):
Punti 2
- 3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno un anno alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico: (allegare certificato catastale dell'unità immobiliare):
Punti 2
- 3 bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione da parte di strutture sanitarie pubbliche:
Punti 2
- 4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica:
Punti 3
- 5) abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:
 - a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole:



Con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 4
Con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 3

b) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, emesso prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico:

Con rilascio entro un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 3
Con rilascio oltre un anno dalla data di presentazione della domanda Punti 2

c) a seguito di ordinanza di sgombero, emessa prima della data di pubblicazione dell'Avviso pubblico: Punti 4

d) a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi e il richiedente sia la parte soccombente ai sensi del comma 2 dell'articolo 20-septies della L.R. n.36/2005, emessa prima della data di pubblicazione dell'avviso pubblico: Punti 3

Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) delle condizioni oggettive.

Art. 5 – PRIORITÀ NELL'ASSEGNAZIONE E RISERVE

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 36/2005, gli alloggi di edilizia agevolata di cui al tipo 1, ad esclusione di quelli realizzati dalle cooperative edilizie, sono destinati prioritariamente agli inquilini di alloggi di ERP sovvenzionata che si trovano in area di decadenza per perdita del requisito soggettivo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 20 quater (superamento del reddito) nonché a quelli nei cui confronti è stato già adottato per il medesimo motivo il provvedimento di decadenza, purché in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 18 della L.R. 36/2005 (art. 1 del presente bando). A tal fine il Comune, in collaborazione con ERAP Marche, ha appurato il numero di alloggi da riservare ai soggetti che si trovino nelle predette condizioni rilevando che non ve ne sono. Pertanto nessun alloggio sarà riservato.

Ai sensi dell'art. 20-quinquies, comma 2, lettera g) della citata L.R. 36/2005, una riserva pari a un terzo degli alloggi disponibili (un alloggio) è a beneficio delle seguenti categorie:

- i soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale di vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 quinquies 1;
- i nuclei familiari monoparentali con uno o più figli a carico;
- i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti di età non superiore a trentacinque anni alla data di pubblicazione del bando;
- i soggetti riconosciuti vittime dei reati di violenza domestica nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti



in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Nell'ipotesi di assenza di domande di assegnazione provenienti da tali riserve obbligatorie, i relativi alloggi rientrano nella disponibilità ordinaria della graduatoria generale comunale.

Art. 6 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Per la formazione delle graduatorie il Comune si avvale di apposita Commissione unica dell'ATS 21 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nominata con apposita determinazione dirigenziale.

La Commissione, nella formazione della graduatoria, in caso di parità di punteggio, darà precedenza nella collocazione e nell'ordine, alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:

- a) alloggio da rilasciarsi per i motivi previsti nella sezione "Condizioni Oggettive" del modello di domanda di cui al presente bando (motivi di cui all'allegato A, lettera b), condizioni oggettive, punto 5) alla L.R. n. 22/2006 e ss.mm.ii.);
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

In caso di ulteriore parità sarà data precedenza al nucleo familiare con il valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La graduatoria provvisoria, nonché quella definitiva, formate dalla Commissione, saranno approvate con determinazione pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune.

Il Comune provvede a darne notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito e la posizione nella graduatoria, l'eventuale documentazione mancante, i modi e i termini – comunque non superiori a 15 giorni – per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

La notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà ampiamente diffusa, anche attraverso comunicati stampa e pubblicazione sul sito istituzionale.

Ai concorrenti a cui non venisse riconosciuto il punteggio richiesto nonché ai concorrenti esclusi, sarà assicurata specifica informativa circa la mancata attribuzione del punteggio richiesto ovvero i motivi dell'esclusione, al fine di garantire la presentazione delle eventuali osservazioni e/o controdeduzioni scritte che dovranno pervenire sempre entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Dopo aver esaminato le osservazioni e contro-deduzioni pervenute, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio richiesto, la Commissione procede alla formazione della graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata.



La graduatoria definitiva sarà approvata con determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune.

Dell'avvenuta pubblicazione sarà data massima diffusione, anche attraverso comunicati stampa.

La graduatoria ha validità di cinque anni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio online, trascorsi i quali decade automaticamente.

Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Prima dell'assegnazione il Comune accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione. Il mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa sono contestati dal Comune con lettera raccomandata o PEC. L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione sarà quindi trasmessa alla Commissione che deciderà in via definitiva nei successivi 15 giorni.

In base alla disponibilità degli alloggi, gli aspiranti sono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata entro il termine massimo di 5 giorni dalla convocazione. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio è individuato dal Comune tra quelli disponibili.

L'assegnazione è effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse dall'assegnatario, tenendo conto della dimensione degli alloggi disponibili al momento della convocazione (così come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii.), della composizione e consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario ed anche dell'incidenza delle spese condominiali.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP Marche il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione. La mancata presentazione alla sottoscrizione del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare anche un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dal comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 36/2005 e ss.mm.ii., previa dichiarazione scritta.

ART. 8 - CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata sarà fissato ai sensi di quello "concertato" di cui all'art. 2, comma 3, della Legge n° 431/98. L'importo del canone è definito per singolo alloggio con riferimento ai valori previsti dall'accordo territoriale applicabile nel Comune di Grottammare, vigente alla data di sottoscrizione del contratto di locazione;

In caso di decesso dell'assegnatario, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge ed agli altri



familiari con lui conviventi al momento del decesso, secondo quanto previsto dalla legge in materia di locazione ad uso abitativo.

ART. 9 - DISPOSIZIONI GENERALI

L'Ufficio comunale competente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000, procederà a effettuare idonei controlli, anche a campione ovvero qualora si venga a conoscenza di elementi che facciano desumere la non veridicità delle dichiarazioni espresse. Qualora siano accertate false dichiarazioni ovvero la presentazione di falsa documentazione, ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, si darà luogo all'esclusione della domanda ovvero alla decadenza degli eventuali benefici conseguiti.

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle norme statali e regionali applicabili, nonché al Regolamento comunale recante criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere all'Ufficio Politiche per la Casa (0735.739223 scuola@comune.grottammare.ap.it).

Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche si rende noto che Responsabile del procedimento è il dott. Igor Vita, Responsabile della 1^a Area: Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione.

Grottammare, li 16.02.2023

Il Responsabile della 1^a Area
Servizi alla Persona:
Inclusione ed Educazione
dott. Igor Vita



**Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

- 1. Finalità del trattamento.** I dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- 2. Modalità del trattamento.** I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.
- 3. Conferimento dei dati.** Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione e alla successiva trattazione della pratica.
- 4. Ambito di comunicazione.** I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
- 5. Titolare del Trattamento.** Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Grottammare.
- 6. Responsabile della Protezione dei Dati.** I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili nel sito web comunale alla pagina <https://www.comune.grottammare.ap.it/responsabile-della-protezione-dei-dati-rdp>.
- 7. Diritti dell'interessato.** L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, di rettifica, di aggiornamento e di integrazione dei dati come previsto dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al "Servizio Segreteria, Affari Generali, Concessioni Cimiteriali, Protocollo, Notifiche" del Comune di Grottammare.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione e alla successiva trattazione della pratica.